

**Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
concernente "Approvazione dei coefficienti di
maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle
esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 1, comma 80,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213".**



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante disposizioni in materia di imposta sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, il comma 80 del citato articolo 1, il quale prevede che, con apposito decreto dirigenziale, è stabilito, per le diverse attività, il coefficiente di maggiorazione da applicare ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 2, 23 e 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in

particolare, gli articoli 4 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

E m a n a

il seguente decreto:

Articolo 1

Approvazione dei coefficienti di maggiorazione

1. Sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 4, da utilizzare per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

- a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d'imposta, una delle cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all'allegato n. 1;
- b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all'allegato n. 2;

- c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all'allegato n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente